

DECRETO MINISTERIALE 406/1998

ARTICOLO 13, COMMA 2

2. La comunicazione d'inizio di attività per l'iscrizione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lett. a) è effettuata dal Comune o da uno dei Comuni o dal Consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
- b) foglio notizie fornito dalla sezione regionale o provinciale;
- c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione.

ARTICOLO 19, COMMA 2

2. Le imprese iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 13 sono tenute a rinnovare la comunicazione di inizio di attività ogni due anni, con le modalità previste dall'articolo medesimo.